

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.
 Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono esclusivamente alla Tipografia del Giornale.
Pagamenti Anticipati.
 Si accettano corrispondenze purchè firmate — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.
 Ogni numero cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

GIORNALE SETTIMANALE

(Conto Corrente colla Posta)

ORARIO DELLA FERROVIA
 PARTENZE: p. Alessandria 5,5 - 8,16 - 15,12 - 19,24 — Savona 4,50 - 8,12 - 12,30 - 17,26 — Asti 5,28 - 8,21 - 11,25 - 15,47 - 20,11 — Genova 5,18 - 6 - 7,1 - 8,12 - 15,7 - 20,26 — Ovada 22,2.
 ARRIVI: da Alessandria 8,3 - 12,20 - 17,16 - 22,53 — Savona 7,56 - 15,2 - 19,14 — Asti 8,2 - 11,52 - 14,56 - 20,11 - 21,50 — Genova 7,53 - 11,16 - 15,37 - 18,52 - 20,3 — Ovada 5,18.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.
 L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
 La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 e dalle 12 1/2 alle 15, giorni feriali.
 L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
 CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
 L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.
 CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 8 alle 12.

La nascita del Principe Ereditario

La notizia giunta ieri mattina della nascita del principe ereditario ha prodotto in tutta la cittadinanza un senso verace di contento e di soddisfazione. La Casa Savoia è troppo amata da noi perchè ogni sua gioia non trovi un'eco sincera in queste popolazioni. Noi, monarchici convinti, ci facciamo interpreti del sentimento generale e diamo un saluto augurale al Principe Umberto, al Principe del Piemonte, giunto finalmente ad esaudire i voti della Reggia e del popolo italiano.

Possa egli crescere colle virtù proprie di Casa Savoia, col nobile sentire e coi principii democratici che fanno amato il nostro Re, con la intelligenza pronta ed aperta a studiare e conoscere i bisogni della sua nazione e le virtù od i difetti dei ministri che in nome suo la governano!

A nome della cittadinanza acquese noi innalziamo oggi il grido: Evviva il principe ereditario! Viva la Casa Savoia!

Consiglio Comunale d'Acqui (*)

Aperta la seduta il Sindaco comunica una lettera di questa Sotto Prefettura colla quale si partecipa che ieri alle ore 23, Sua Maestà la Regina ha dato felicemente alla luce un principe al quale sarà dato il nome di Umberto Principe del Piemonte.

Soggiunge, appena ricevuta questa comunicazione interpretando il vostro pensiero, e quello dei nostri concittadini coi quali sappiamo di essere in comunione per fatto di pensiero e di affetto, ho ritenuto doveroso e sentito il bisogno di manifestare l'esultanza dell'animo, e rendere solenne testimonianza che le gioie della Reggia sono divise dalla cittadinanza avvinta per memorie secolari alle sorti della gloriosa stirpe di Savoia, mandando il seguente telegramma:

« MINISTRO REAL CASA
 RACCONIGI
 Acqui avvinta per memorie secolari alle sorti della stirpe gloriosa di Savoia esultante per il lieto evento rassegna ai piedi del trono vive felicitazioni, auguri per l'avvenire della patria.
 « Sindaco GARBARINO ».

Il Presidente della Banda Cittadina inviava il seguente telegramma:

« Dama di Corte della Regina ELENA
 Racconigi.
 La Banda Cittadina plaude al grande avvenimento, fa voti che sia chiamato Principe di Roma.
 Presidente
 E. BORREANI ».

(*) Per mancanza di tempo rimandiamo al prossimo numero il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno.

Riceveva la risposta seguente:
 « Presidente Banda Cittadina
 ACQUI.
 S. M. benevolmente gradito il sollecito e devoto pensiero, ringrazia V. S. e quanti a Lei si univano nel gentile omaggio.
 Il Ministro
 E. PONZIO-VAGLIA ».

I DECRETI DI AMNISTIA

L'indulto pei condannati a lunghe pene

S. M. il Re in occasione della nascita di S. A. R. il Principe di Piemonte, ha firmato il seguente decreto di indulto:

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno, sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di stato per gli affari di grazia e giustizia;

Sentito il Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' concessa una diminuzione di pena per un tempo uguale alla durata del carcere preventivo sofferto a tutti i condannati per reati commessi anteriormente al 1° Gennaio 1890 che si trovino tuttora in espiazione di pena ed ai quali il carcere preventivo non sia stato computato nella sentenza di condanna.

Art. 2. — L'indulto, di cui nell'art. 1°, si ha come non concesso se nel termine di cinque anni dal giorno in cui il condannato è posto in libertà commetta un nuovo delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale.

In questo caso il carcere preventivo sofferto, che sarebbe stato condonato col presente decreto, si scomputerà integralmente insieme alla pena incorso per il nuovo reato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 Settembre 1904.
 VITTORIO EMANUELE III.

L'ammnistia penale

Il Re, in occasione della nascita del Principe di Piemonte, ha firmato il seguente decreto d'ammnistia:

*VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e volontà della Nazione
 Re d'Italia*

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno, sulla proposta del nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' concessa l'ammnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per i seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:
 a) reati d'azione pubblica preveduti dalla legge sulla stampa;
 b) delitti contro la libertà del lavoro;
 c) delitti di duello preveduti negli art. 237, 238 e 239 numero 3, 241 e 244 del Codice penale;

d) delitti commessi per imprudenza, negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, purchè non ne siano derivati la morte o lesioni personali prevedute nel numero 2 dell'art. 372 del Cod. penale;

e) furti di legna commessi nei boschi, quando il valore della cosa rubata non ecceda le L. 30;

f) reati di diserzione dalle navi mer-

cantili e che sono prevedute negli articoli 264 e 280 del Codice per la marina mercantile.

Art. 2. — E' altresì concessa l'ammnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni prevedute nel Cod. penale e nel testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 30 Giugno 1889, num. 6144 (serie 3°), fatta eccezione per gli ammoniti delle contravvenzioni di cui negli articoli 464 e 465 del Codice penale e 110 della legge di pubblica sicurezza;

b) contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sullo stato civile;

c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, numero 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1879, numero 4900 (serie 2°);

d) contravvenzioni prevedute nella legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3°) e successive aggiunte e modificazioni legislative e relativi regolamenti;

e) contravvenzioni prevedute nelle leggi e regolamenti forestali sulla caccia e sulla pesca;

f) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con R. decreto 4 marzo 1888, numero 5252 (serie 3°), nonché nella legge concernente l'ampliamento del servizio ippico del 26 giugno 1887, n. 4646 (serie 3°) e nel relativo regolamento approvato con regio decreto del 24 giugno 1888, numero 5531 (serie 3°);

g) contravvenzioni agli articoli 177 e 180 del Codice di commercio;

h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3°) nella legge sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2°) e nei relativi regolamenti approvati con R. decreto del 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3°) e del 12 giugno 1902, n. 226, purchè i contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti dimostrino entro due mesi da oggi di avere ottemperato agli obblighi ivi prescritti;

i) contravvenzioni prevedute nella legge sulla polizia mineraria del 30 maggio 1893, n. 184, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto del 14 gennaio 1894, n. 19, e contravvenzioni prevedute nell'art. 18 del regolamento approvato con sovrano rescritto del 5 marzo 1851 per l'estrazione dello zolfo col sistema dei calcaroni in Sicilia;

l) contravvenzioni prevedute nella legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3°), sulla requisizione dei quadrupedi, purchè entro 4 mesi da oggi i contravventori dimostrino di avere ottemperato agli obblighi prescritti nella legge medesima;

m) contravvenzioni prevedute nella legge del 19 giugno 1903, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto del 29 gennaio 1902, n. 41;

n) contravvenzioni prevedute nel testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro del 31 gennaio 1904, n. 51, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto del 13 marzo 1904, n. 141, fatta eccezione per le contravvenzioni di cui nell'art. 31 della legge medesima;

o) contravvenzioni prevedute nel regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate approvate con R. decreto del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2°);

p) ogni altra contravvenzione preveduta nei Codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non superino

sei mesi se restrittive della libertà personale, ovvero 1800 lire se pecuniarie, oppure una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria, le quali nel complesso, convertendo quest'ultima, a norma di legge, avrebbero una durata non superiore a sei mesi.

Qualora sia alternativamente stabilita una pena restrittiva della libertà personale od una pecuniaria si applicherà l'ammnistia, purchè anche una sola di esse pene non superi i limiti suddetti.

Art. 3. — I marinai ammessi a godere dell'ammnistia concessa col presente decreto sono reintegrati nei loro diritti verso la Cassa degli invalidi per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti anteriori alla diserzione.

Art. 4. — Il presente decreto non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, nè i diritti dei terzi.

Esso non si applica ai reati di renitenza alla leva, nè ai reati preveduti nelle leggi finanziarie, per i quali si provvede con separati decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 Settembre 1904.
 Firmati: VITTORIO EMANUELE.
 RONCHETTI - GIOLITTI.

L'ammnistia finanziaria

E' stato spedito a Racconigi per la firma del Re lo schema di decreto col quale vengono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate per varie contravvenzioni alle leggi finanziarie.

Intanto con apposito ordine del giorno per solennizzare il fausto evento si sono condonate agli effetti economici ed affittivi agli ufficiali, sott'ufficiali e guardie di finanza le punizioni indicate agli articoli 13, n. 2, 3 e 5, 15, n. 2, e 17, n. 2 della legge organica 13 febbraio 1896, n. 40 che oggi sono in via di espiazione, oppure soltanto pronunziate e non ancora scontate, purchè i puniti non si trovino in attesa di Consiglio o di Commissione di disciplina o procedimento giudiziario ordinario o militare.

Una bassa speculazione

Un giovane magistrato colto ed intelligente, ci faceva osservare pochi giorni fa quanta tenerezza si osservi in generale per gli animali e per i birbanti e quanto poco invece si sorvegliano i piccoli e disgraziati trovati. Eppure essi che non sanno e non possono difendersi sono dati in mano di gente della campagna che molte volte ne fanno una speculazione infame! Li allevano con cibi impossibili; li fanno crescere senza cure, senza igiene, tenendoli in minor conto del bestiame, se li scambiano magari tra loro come cose inanimate. La mortalità di quei disgraziati è grande; il loro sviluppo fisico ed intellettuale deficientissimo.

Ora, ci diceva il magistrato, perchè non affidare piuttosto a noi la sorveglianza sopra questa gentaglia? Noi che siamo sul sito possiamo vedere, sentire, provocare visite mediche, rimproverare, processare se fa bisogno, incutere insomma un po' di rispetto della dignità umana a questi ingordi speculatori! Ora è cominciato l'andazzo di andare a prendere bambini in Francia. La Francia è tanto lontana e la sorveglianza di quegli ospizi così difficile!